

# COMUNE DI NURRI

## STATUTO

### ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA

#### Art. 1

È costituita nel Comune di Nurri la Scuola Civica di Musica nella forma di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### Art. 2

La Scuola Civica di Musica è organismo strumentale del Comune di Nurri, eretto nella forma di "ISTITUZIONE", e dotato di autonomia gestionale.

#### Art. 3

L'istituzione si propone la diffusione nell'intera area urbana dell'istruzione e della cultura musicale come qualificante iniziativa di crescita culturale, sociale e intellettuale e di aggregazione sociale.

#### Art. 4

L'attività dell'Istituzione si esplica oltre che con le iniziative didattiche con: l'elaborazione di progetti mirati a sviluppare la creatività ed attenti al coinvolgimento delle fasce di cittadini economicamente e socialmente più svantaggiati;

l'effettuazione di manifestazioni collaterali e integrative aventi ad oggetto la diffusione e la pratica della cultura musicale, l'organizzazione di stages di perfezionamento.

#### Art. 5

L'Istituzione pone fra le proprie finalità anche l'assegnazione di borse di studio a favore degli allievi più meritevoli.

#### **Art. 6**

L'accesso alle attività dell'Istituzione è consentito a tutti i soggetti che abbiano il requisito della residenza nella regione previa selezione attitudinale e con priorità per i soggetti fino al 30° anno di età.

#### **Art. 7**

Il servizio può essere erogato anche a favore dei comuni vicini , a seguito di stipula di apposita convenzione.

#### **Art. 8**

L'apertura dei corsi dovrà essere pubblicizzata con i veicoli più adeguati a consentire e favorire l'adesione più ampia.

#### **Art. 9**

Il Consiglio Comunale, può prevedere il pagamento di una tassa di iscrizione a carico dei soggetti che abbiano fatto richiesta di frequenza.

#### **Art. 10**

Il Consiglio di Amministrazione è organo dell'Istituzione Ed è così composto:  
l' Assessore alla Cultura;  
Il Presidente;  
Un Consigliere Comunale;  
Il Direttore;  
Il Direttore Amministrativo  
Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute senza diritto di voto.

#### **Art. 11**

**Il Presidente dell'Istituzione è nominato dal Sindaco la nomina ha valore *annuale* .**

#### **Art. 12**

Il Presidente dell'Istituzione ha la rappresentanza dell'Istituzione medesima.

#### **Art.13**

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'Istituzione e ne stabilisce gli Indirizzi Programmatici e nomina il corpo docente su proposta del Direttore.

#### **Art. 14**

Il Presidente vigila sulla rispondenza dell'attività gestionale alle direttive e agli indirizzi programmati.

#### **Art. 15**

Le delibere sono pubblicate nell'Albo dell'Istituzione.

#### **Art. 16<sup>1</sup>**

Il Consiglio Comunale approva il bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo della scuola.

#### **Art. 17<sup>2</sup>**

Il Sindaco provvede alla nomina del Direttore dell'Istituzione cui compete la gestione artistica musicale. Il direttore viene nominato fra soggetti di comprovata competenza, anche didattica, nel campo artistico musicale. La nomina ha valore **annuale** ”.

#### **Art. 18**

Il Direttore provvede alla gestione artistica dell'Istituzione. provvede, altresì, ad individuare il corpo docente ,da sottoporre al C.d.A., che dovrà operare nella Scuola civica di musica con contratto a prestazione professionale previa stipula di apposita convenzione.

Il Direttore Amministrativo, responsabile della gestione Amministrativa con qualifica non inferiore a quella di Dirigente al fine di consentire oltre il coordinamento delle attività amministrative e contabili della Scuola, anche l'adozione degli atti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali che comportino responsabilità di funzioni dirigenziali (contratti - pareri - liquidazioni etc). viene individuato all'interno dell'organico Comunale.

#### **Art. 19**

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione viene articolata in conformità alle disposizioni di legge di cui al Decreto legislativo. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).decreto che detta la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

---

<sup>1</sup> Modificato con delibera CC n. 63 del 29.12.2000

<sup>2</sup> Modificato con delibera CC n. \_\_\_\_\_

## **Art. 20**

Sono entrate dell'Istituzione i trasferimenti a proprio favore operati dalla Regione Autonoma della Sardegna in esecuzione della Legge Regionale 15/10/1997 N. 28; i fondi messi a disposizione dal Comune ; l'eventuale tassa di frequenza a carico degli iscritti; trasferimenti da altri Enti, istituzioni o privati; entrate da attività collaterali.

## **Art. 21**

L'attività amministrativa dell'Istituzione è soggetta al controllo del Revisore dei Conti del Comune di Nurri.

## **Art. 22**

L'attività interna didattica, organizzativa e disciplinare, i criteri di accesso, saranno oggetto di un regolamento interno emanato dal Direttore, alla luce delle norme vigenti.

## **Art. 23**

Il presente Regolamento da utilizzare in sede di prima applicazione nella fase di avvio dell'Istituzione, sarà emendato e/o integrato una volta portata a regime l'attività istituzionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo statuto del Comune di Nurri, e alle norme e ai regolamenti degli Enti Locali.

<sup>1</sup> Modificato con delibera CC n.

<sup>2</sup> Modificato con delibera CC n. \_\_\_\_\_